

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2122 del 04/05/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA IRETI SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2222 del 03/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.4876/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "IRETI Spa" - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'articolo 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"IRETI Spa"** avente sede legale in Comune di **Tortona – Strada Provinciale per Castelnuovo Scrivia n.95** - Provincia di Alessandria, concernente l'impianto per l'attività di **depurazione di acque reflue urbane** svolta nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via D. Spaggiari n.7/1**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/1223 del 30/01/2018 e successive integrazioni acquisite in data 15/02/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/2793 acquisito in data 6/03/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Reggio Emilia con atto acquisito al prot.n.PGRE/5510 in data 3/5/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto della Ditta **"IRETI Spa"** ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via D. Spaggiari n.7/1** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico dei reflui urbani in acque superficiali (scarico finale e relativi scolmatori)
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.56565/229/2014 del 15/10/2014 per la Ditta "IREN EMILIA Spa", già volturata a "IRETI Spa" con atto di prot.PGRE/4231 del 22/04/2016 e modificata successivamente con atto di ARPAE n.DET-AMB-2016-4169 del 27/10/2016;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 2 – Scarico dei reflui urbani in acque superficiali di cui al D. Lgs.152/06.**

- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"IRETI Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **depurazione di acque reflue urbane** negli impianti ubicati in Comune di **Reggio Emilia – Via D. Spaggiari n.7/1** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE EE – SFIATO EMERGENZA IMPIANTO COMPRESSIONE METANO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Giugno 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **18 Giugno 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EC1	TORCIA	Funzionamento solo in caso di eccesso di produzione di biogas					
EC2-EC3	CALDAIA	1300 Cad.	10	21	Ossidi di azoto (NO ₂) Monossido di carbonio COV (come COT) Composti inorg. Cloro (HCl)	< 300 < 150 < 30 < 30	
EC4	CALDAIA	63	10	12	Ossidi di azoto (NO ₂) Monossido di carbonio COV (come COT) Composti inorg. Cloro (HCl)	< 300 < 150 < 30 < 30	
EC5	SILO CALCE	900	12	Saltuario 15 volte/anno	Materiale Particellare	< 10	(*)
EC6÷EC9	GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
ED1	LOCALE ISPESSITORE DINAMICO	Emissione diffusa					
ED2-ED3	PRE-ISPESSITORE	Emissione diffusa					
ED4	POST-ISPESSITORE	Emissione diffusa					
ED5	LOCALE CENTRIFUGA	Emissione diffusa					
ED6	LETTI DI ESSICCAMENTO	Attualmente non vengono utilizzati ed il loro impiego è previsto solo ed esclusivamente in caso di emergenza					
ES1÷ES3	SFIATO DIGESTORE CALDO A	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
ES4	SFIATO DIGESTORE FREDDO A	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
ES5	SFIATO GASOMETRO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
ES6	SFIATO SILOS STOCCAGGIO FANGHI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
EE	SFIATO EMERGENZA IMPIANTO COMPRESSIONE METANO	Funzionamento solo in caso di emergenza, avaria e malfunzionamento dell'impianto (**)					
(*) Visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta è esonerata dagli autocontrolli periodici.							
(**) Visto il suo funzionamento la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, dei COV (come C-Tot) e dei composti del cloro devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta:

- per l'**emissione ED1** dopo la sostituzione dell'attuale filtro pressa a gravità con l'ispessitore dinamico a coclea: lavaggio della macchina e verifica periodica dello stato;
- per le **emissioni ED2-ED3-ED4**: copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 gg;
- per l'**emissione ED5**:
 - la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso;
 - ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile;
 - ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta e coprire il medesimo con un telo;
- per l'**emissione ED6**: considerando l'utilizzo solo in casi di emergenza, a registrare le eventuali attività e la loro durata;

- a mantenere le soluzioni proposte per la limitazione delle emissioni diffuse, ovvero:

- **emissione ED1**:

- limitazione di formazione di aerosol e/o schizzi;
- impiego di sistemi di lavaggio dell'apparecchiatura;
- limitazione dell'insorgere di condizioni anaerobiche;
- verifica periodica dello stato dell'apparecchiatura;

- emissioni **ED2-ED3-ED4**:

- limitazione di formazione di aerosol e/o schizzi;
- limitazione di moti turbolenti del fango durante le fasi di riempimento e svuotamento delle vasche;
- limitazione dell'insorgere di condizioni anaerobiche;

- emissione **ED5**:

- limitazione dello spazio fisico dedicato alla movimentazione;
- movimentazione dei fanghi in ambiente confinato;
- limitazione di formazione di aerosol e/o schizzi;
- impiego di sistemi di lavaggio dell'apparecchiatura;
- limitazione dell'insorgere di condizioni anaerobiche;
- verifica periodica dello stato dell'apparecchiatura;
- riduzione al minimo dei tempi di disidratazione.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.EC2 – EC3 – EC4.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.PGRE/1223 del 30/01/2018 e successive integrazioni acquisite in data 15/02/2018;

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti e in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Scarico dei reflui urbani in acque superficiali di cui al D. Lgs. 152/06.

Dati tecnici rete fognaria e impianto di depurazione

Denominazione agglomerato: Cavriago-Montecchio-Val d'Enza

Denominazione impianto: Roncocesi

Corpo idrico recettore: Canale San Silvestro

Bacino idrografico: Crostolo

Rilevato dagli allegati tecnici uniti alla domanda che:

- le fognature affluenti all'impianto di depurazione di Roncocesi provengono da varie località appartenenti all'agglomerato di Cavriago-Montecchio-Val d'Enza, mentre lo scarico finale è ubicato nel comune di Reggio Emilia;
- il sistema di depurazione consiste di: IMPIANTO BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI CON STABILIZZAZIONE ANAEROBICA DEI FANGHI E ABBATTIMENTO DEI NUTRIENTI AZOTO E FOSFORO; in particolare l'impianto di depurazione si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - grigliatura;
 - sollevamento;
 - ulteriore grigliatura;
 - dissabbiatura e disoleatura;
 - sedimentazione primaria;
 - denitrificazione;
 - ossidazione biologica e nitrificazione;
 - sedimentazione secondaria;
 - defosfatazione;
 - disinfezione;
- la potenzialità dell'impianto è di 150.000 A.E.;
- sono allacciati alla fognatura circa 94.877 AE, di cui 64.772 AE residenti, 29.605 AE produttivi e 500 AE corrispondenti a scarichi produttivi assimilati (art.101 comma c.7 del D. Lgs. 152/06);
- la portata massima allo scarico (tempo di pioggia) è di 1.322 l/sec;
- la portata minima allo scarico corrisponde approssimativamente al 5% della portata massima;
- sono presenti 148 scolmatori lungo la rete fognaria, di cui 64 con bacino d'utenza maggiore di 200 AE;
- l'impianto è autorizzato ad accettare i rifiuti di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06, avendo effettuato la comunicazione necessaria.

Prescrizioni

1. lo scarico deve rispettare i limiti delle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 in riferimento alla classe di consistenza dell'agglomerato e deve comunque essere conforme a tutta la disciplina del D.Lgs. 152/06 e della Direttiva Regionale 1053/03;

2. lo scarico deve rispettare per il parametro fosforo totale i valori limite di emissione di cui alla Tabella 2, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 in riferimento alla classe di consistenza dell'agglomerato;
3. lo scarico deve rispettare per il parametro Azoto totale i valori limite di emissione di cui alla Tabella 2, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 in riferimento alla classe di consistenza dell'agglomerato;
4. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, che deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile;
5. la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti e/o le concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento a quelli del Consorzio di Bonifica competente;
6. per variazioni, compreso il caso di modifiche sostanziali di rete fognaria, che cambino permanentemente il regime, qualità e quantità dello scarico, o per variazioni sui sistemi di depurazione, incluso la loro installazione, dovrà essere presentata a questa Provincia nuova domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06, per ogni altra variazione dovrà essere data comunicazione;
7. dovranno essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs 152/06;
8. dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dei sistemi di trattamento. Sia conservata e tenuta a disposizione degli organi di controllo tutta la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati, eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e fermi e relativa ai controlli analitici effettuati;
9. gli scolmatori lungo la rete fognaria dovranno attivarsi in seguito a eventi meteorici che determinino una portata maggiore o uguale a 3 volte la portata nera media; lo scolmatore di testa impianto dovrà attivarsi in seguito a eventi meteorici che determinino una portata maggiore o uguale a 2 volte la portata nera media;
10. in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti e fermi dell'impianto di depurazione, o eventuali interruzioni programmate, dovrà essere data immediata comunicazione, via fax ad ARPAE;
11. dovrà essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del corpo recettore in prossimità del punto di scarico che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
12. lo smaltimento dei fanghi provenienti dalle operazioni di depurazione è soggetto alle disposizioni vigenti in materia; nel caso di utilizzo agronomico, i fanghi sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 99/1992 e alla disciplina regionale in materia;
13. relativamente all'utilizzo dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 152/06;
14. sia predisposto un documento che illustri le misure che possono mettersi in atto al fine di evitare il rischio di inquinamenti idrici, inclusivo delle procedure da adottarsi, degli eventuali sistemi di allerta, e reperibilità del responsabile, mezzi e risorse interne o esterne disponibili.

- Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico Competente in Acustica Ambientale risulta che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.